REGOLAMENTO (CEE) N. 1965/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1979

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1627/76 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2990/78 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3], per le operazioni realizzate nel quadro di tale politica, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto, sono pagate sulla base del rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo a tale operazione, quale è definito dalla normativa comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla normativa dello Stato membro interessato;

considerando che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi si verifica all'atto della trasformazione degli ananassi freschi; che, dal momento che i contratti di trasformazione abbracciano un periodo di diversi mesi, è difficile stabilire la data esatta della trasformazione di ciascuna partita; che, d'altro canto, occorre prendere in considerazione l'esistenza di due raccolti di ananassi nel corso di una campagna; che, tenuto conto di questa particolare situazione, occorre prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione in moneta nazionale, il tasso di conversione in vigore alla fine del periodo del raccolto in questione;

considerando che, onde facilitare l'applicazione del regime di aiuto, si ravvisa l'opportunità di stabilire la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 525/77;

considerando che, tenuto conto del nesso esistente tra aiuto alla produzione e prezzo minimo, occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso di conversione di questo prezzo le date previste per il fatto generatore del diritto all'aiuto;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1627/76 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 451/79 [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1627/76 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

« *Articolo 4 bis*

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ha avuto luogo rispettivamente:

a) il 25 luglio per le conserve prodotte con ananassi del primo raccolto,

b) il 25 dicembre per le conserve prodotte con ananassi del secondo raccolto.

2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo di acquisto per gli ananassi, fissato in ECU, è il tasso rappresentativo in vigore rispettivamente:

a) il 25 luglio per gli ananassi di cui al paragrafo 1, lettera a),

b) il 25 dicembre per gli ananassi di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(2) GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 16.
(5) GU n. L 57 dell'8. 3. 1979, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente